

Collegio sindacale

Il collegio sindacale della s.r.l. dopo la riforma della revisione legale dei conti

di Angelo Busani

Si analizzano le novità in tema di nomina del collegio sindacale nelle s.r.l. a seguito del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, vengono trattati i casi della s.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato, della s.r.l. che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, della s.r.l. che abbia la qualifica di ente di interesse pubblico e della s.r.l. che controlla, è controllata da, o è sottoposta a comune controllo con, un ente di interesse pubblico.

L'art. 37, comma 26, della nuova legge in tema di revisione legale dei conti (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) ha innovato anche la disciplina del collegio sindacale delle società a responsabilità limitata, riscrivendo l'art. 2477 c.c. e sostituendone la rubrica (e cioè adottando l'espressione «Collegio sindacale e revisione legale dei conti» in luogo della precedente imperfetta espressione «Controllo legale dei conti» che pareva riferita al solo controllo contabile e non anche al controllo di legalità, di corretta gestione e di «strutturazione» della società, che è il *proprium* del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2403, comma 1, c.c., applicabile alla s.r.l. in virtù del richiamo alle norme del collegio sindacale della s.p.a. contenuto nel medesimo art. 2477 c.c., al comma 5).

Il comma 1 del nuovo art. 2477 (in tema di nomina «facoltativa» del collegio sindacale della società a responsabilità limitata) non presenta modifiche rispetto al passato: viene quindi confermata l'espressione normativa (comprensiva della sgrammaticatura relativa alla mancanza dell'articolo prima del sostantivo «poteri») secondo cui «l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore».

Anche il secondo comma (norma introduttiva dei casi di obbligatorietà della nomina del collegio sindacale nella s.r.l.) non reca innovazioni rispetto al testo normativo vigente anteriormente al D.Lgs. n. 39/2010, disponendo tuttora che «la nomina del

collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni» e quindi se il capitale sociale è attestato a un importo pari o superiore alla soglia dei 120mila euro.

Le innovazioni recate nell'art. 2477 dal D.Lgs. n. 39/2010 si iniziano ad incontrare invece dal terzo comma in avanti. Nel terzo comma (ove sono elencati gli altri casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale) infatti è sancito che la nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria (1) se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 *bis* c.c. (2).

Se quest'ultima previsione riproduce testualmente la stesura del terzo comma dell'art. 2477 c.c. vigen-

Note:

(1) Un caso di obbligatorietà extracodicistico, che permane anche dopo la riforma dell'art. 2477 c.c., operata con il D.Lgs. n. 39/2010, è quello delle società sportive professionistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 1, L. 23 marzo 1981, n. 91.

(2) L'art. 2435 *bis*, comma 1, c.c. dispone che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

te anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, le previsioni di cui sopra alle lett. a) e b) rappresentano invece una novità rispetto al testo previgente, motivata dal fatto che il legislatore ha inteso con ciò chiarire una problematica che in passato aveva dato luogo a controversie interpretative: vale a dire che si era sollevata un'articolata discussione sul punto se, nel silenzio dell'art. 2477 c.c. nella versione previgente al D.Lgs. n. 39/2010, fosse comunque desumibile «dal sistema» nel suo complesso l'obbligo di nomina del collegio sindacale nella s.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nella s.r.l. che controllasse un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti.

Il nuovo testo dell'art. 2477 c.c. conferma, inoltre, nel suo quarto comma (e quindi riproducendo quasi testualmente il previgente suo terzo comma), che «l'obbligo di nomina del collegio sindacale» originatosi per il fatto che la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c. «cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati».

Nel quinto comma del nuovo art. 2477 c.c. (che, nella previgente sua versione, era invece articolato in quattro commi) viene poi riprodotto il contenuto del previgente quarto comma, e cioè sia la previsione che, nei casi di obbligatorietà di nomina del collegio sindacale, «si applicano le disposizioni in tema di società per azioni» sia la previsione che «se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti» (attività che, nel testo previgente, veniva definita come «controllo legale dei conti») «è esercitata dal collegio sindacale».

Un'espressione normativa del tutto innovativa, infine, è quella recata dall'ultimo comma (il sesto) del nuovo art. 2477 c.c., secondo il quale «l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni (3), alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

Gli organi di controllo facoltativi

Come detto, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, il comma 1 del nuovo art. 2477 c.c. continua a disporre, come in precedenza, che «l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore».

Probabilmente, non recando innovazione alcuna al

diritto previgente, il legislatore perde un'occasione per fare luce sul disposto di una norma il cui tenore letterale dà adito a notevoli dubbi interpretativi (4).

A parte l'annoso problema di comprendere se la congiunzione tra le parole «collegio sindacale» e «di un revisore» sia una «o» oppure (come pare) una «e», l'espressione legislativa recata in questo comma pare legittimare la considerazione che quella delle nomine facoltative degli organi di controllo sia una materia ove l'autonomia statutaria potrebbe spaziare ampiamente, con l'unica precisazione che lo statuto dovrebbe però limitarsi a dettare norme in tema di «competenze e poteri» dell'organo di controllo, e quindi non, per esempio, norme concernenti la sua composizione (5), la sua nomina, il suo funzionamento, la sua retribuzione, la sua cessazione, la sua responsabilità.

Ma è d'altro canto assai forte l'argomento che si basa sul rilievo che, se la legge ha addirittura consentito di non far luogo ad alcun controllo, non si vedrebbe perché, una volta introdotto facoltativamente quel controllo, il margine di autonomia concesso allo statuto della società a responsabilità limitata dovrebbe subire limitazioni (6).

Note:

(3) Non si capisce bene come «l'assemblea che approva il bilancio» debba provvedere, «entro trenta giorni alla nomina del collegio sindacale». Evidentemente, si potrà trattare di una nomina deliberata nella stessa data in cui l'assemblea approva il bilancio, di una nomina effettuata in una data posteriore a quella in cui il bilancio è stato approvato (alla quale data la medesima assemblea che ha approvato il bilancio sia stata rinviata appunto per effettuare la nomina) oppure di una nomina effettuata nell'ambito di una assemblea appositamente convocata, posteriormente a quella che ha approvato il bilancio, appunto per effettuare la nomina del collegio sindacale.

(4) Cfr. Cavalli, *Il controllo legale dei conti*, in Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 723; Bianchi, *Amministrazione e controllo nelle nuove società di capitali*, Milano, 2003, 297.

(5) Cfr., per l'inderogabilità della disciplina dettata per la società per azioni in materia di requisiti soggettivi dei sindaci di s.r.l., Salfia, *Il controllo legale dei conti nella società a r.l., secondo la riforma societaria*, in questa *Rivista*, 2003, 14; Associazione Preite, *Il nuovo diritto delle società*, Bologna, 2003, 264; Sasso, *Sub Art. 2477*, in Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società, Commento sistematico al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, III (artt. 2452-2497-septies), Padova, 2005, 2002, nota 14. *Contra* Rordorf, *I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova s.r.l.*, in questa *Rivista*, 2003, 672, per il quale «quanto alle modalità di nomina, ai requisiti soggettivi e ai compiti dei sindaci (o degli eventuali revisori contabili), se la società a responsabilità limitata non ha dimensioni superiori a quelle enunciate nei citati commi secondo e terzo dell'art. 2477, sarà ancora una volta e più che mai l'autonomia statutaria a farla da padrone».

(6) Cfr. Fortunato S., *I controlli nella riforma delle società*, in questa *Rivista*, 2003, 307, per il quale «quando la s.r.l. si man-
(segue)

Il capitale di 120mila euro

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, non muta nemmeno la previsione secondo cui (art. 2477, comma 2, c.c.) «la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni» e cioè a 120 mila euro.

La norma non dà luogo a problematiche applicative nel caso in cui si tratti di darvi seguito in sede di atto costitutivo, ove vi è l'obbligo dei soci costituenti, che sottoscrivano un capitale del valore nominale di 120mila euro, di versarne in banca almeno il venticinque per cento (art. 2464, comma 4, c.c.), e cioè di depositare almeno 30mila euro.

Qualche dubbio applicativo, nel diritto previgente, poteva invece sorgere nel caso in cui la soglia dei 120mila euro fosse raggiunta o superata mediante una operazione di aumento del capitale sociale. Ci si chiedeva dunque se fosse sufficiente che l'assemblea deliberasse l'aumento del valore nominale del capitale sociale ad almeno 120mila euro per far scattare un contestuale obbligo di nomina dei sindaci oppure se occorresse anche, per l'originarsi dell'obbligo di nomina, che la deliberazione ricevesse la sottoscrizione dei soci e che essi effettuassero il loro conseguente versamento.

Il legislatore del D.Lgs. n. 39/2010 ha inteso risolvere questo dubbio (7) inserendo, nel nuovo art. 2477, comma 6, c.c., la previsione secondo cui «l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale». In altri termini, l'obiettivo è stato puntato sulle risultanze del bilancio d'esercizio sia per quanto riguarda il «limite» indicato nel secondo comma dell'art. 2477 (e cioè quello del capitale sociale non inferiore a 120mila euro) sia per quanto riguarda il «limite» indicato nel terzo comma dell'art. 2477 c.c. (e cioè quello del superamento di due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 *bis* c.c.).

Se il riferimento al bilancio d'esercizio per accertare se «per due esercizi consecutivi» la società abbia «superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 *bis* c.c.» è una scelta che appare inevitabile, la soluzione di riferirsi al bilancio per accertare se il capitale sociale non sia «inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni» è una scelta che, se da un lato è da valutare in senso positivo perché è orientata nel senso della maggiore oggettività possibile e quindi della massima certezza, d'altro lato pare divaricare eccessivamente il

tempo che può intercorrere tra la maturazione del requisito dimensionale e il momento in cui il collegio sindacale viene nominato. In altri termini, dato il caso di un aumento di capitale sociale da 10mila a 200mila euro deliberato nel gennaio dell'anno «x» (da una società che abbia l'esercizio coincidente con l'anno solare), la società potrebbe restare senza collegio sindacale fino ai trenta giorni successivi alla assemblea di bilancio riferita all'anno «x» che si svolgerà nell'anno «x+1».

La derivazione dell'obbligo di nomina del collegio sindacale dalle risultanze del bilancio d'esercizio consente anche di risolvere alcuni problemi che talora si presentano nella prassi professionale. Ad esempio: se una s.r.l. con 10mila euro di capitale sottoscritto (in ipotesi, versato per intero), delibera un aumento di capitale a 200mila euro, sottoscritto per 40mila euro (con versamento di 10mila euro), la nomina - in conseguenza dell'approvazione del bilancio che «certifica» questa situazione - non pare obbligatoria (in tal caso, si avrebbe infatti un capitale sottoscritto per euro 50mila e versato per euro 20mila); invero, la strada da seguire dovrebbe essere quella di ritenere che l'obbligo di nomina del collegio sindacale, derivante da un'operazione di aumento del capitale sociale, si origini nel momento in cui si verifichi la stessa situazione che, in sede di atto costitutivo, obbliga a procedere alla nomina del collegio sindacale. In altri termini: visto che in sede di atto costitutivo l'obbligo di nomina si origina con la *sottoscrizione* di un capitale nominale di almeno 120mila euro e con il *versamento* di almeno 30mila euro, in sede di aumento del capitale l'obbligo di nomina dovrebbe intendersi originato qualora si abbia almeno la medesima fattispecie. Cosis-

Note:

(segue nota 6)

tenga al di sotto dei limiti dimensionali che impongono la presenza del collegio sindacale, l'organo di controllo potrà anche configurarsi al di fuori degli schemi legali propri del collegio sindacale o del revisore esterno [...], con requisiti di struttura, professionalità, onorabilità e indipendenza definiti dalla stessa autonomia statutaria». Alla disciplina legale ci si dovrebbe invece riferire ove lo statuto disponga il controllo facoltativo «senz'altro», e cioè senza indicare nulla in termini di composizione dell'organo, compiti e poteri.

(7) Cfr. Assonime, Circolare n. 16 del 3 maggio 2010, intitolata // *testo unico della revisione legale*, ove si legge che «in realtà è da ritenere che in tutti i casi il collegamento dell'obbligo all'assemblea che approva il bilancio si giustifica per gli effetti che derivano dalla nomina stessa. Essa infatti istituisce un nuovo regime di controlli e introduce la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato. Quest'attività di controllo sui conti si svolge avendo a riferimento, quale periodo temporale, singoli esercizi sociali ed è quindi coerente legale l'obbligo di nomina al momento di approvazione del bilancio».

ché la nomina dei sindaci dovrebbe essere invece obbligatoria se detto aumento di capitale fosse sottoscritto per 160mila euro (con versamento di 40mila euro), poiché in tal caso si avrebbe infatti un capitale nominale sottoscritto per 170mila euro e versato per 50mila euro e quindi si avrebbero presupposti dimensionali di entità superiore a quelli cui la legge subordina la presenza dei sindaci in sede di atto costitutivo.

Ancora, non pare obbligatoria la nomina dei sindaci se una s.r.l. con capitale, sottoscritto e versato, di 100mila euro, delibera l'aumento del capitale a 200mila euro senza che vi sia alcuna sottoscrizione dell'aumento; evidentemente, d'altro canto, qualora sia effettuata una sottoscrizione che porti il capitale sottoscritto a un importo pari o superiore a 120mila euro, dato che nelle casse sociali è già presente il versamento di una somma superiore al venticinque per cento di 120mila euro, dovrebbe con ciò essere maturato il presupposto (una volta che questa situazione sia fotografata nel bilancio d'esercizio) dell'obbligo di nomina dei sindaci.

L'approvazione del bilancio come presupposto della nomina del collegio sindacale per superamento dei prescritti limiti dimensionali

Come detto sopra, se nel nuovo art. 2477 c.c. esce confermato l'obbligo di nomina del collegio sindacale nel caso in cui la società «per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c.» (art. 2477, comma 3, lett. c), c.c.), innovativa è invece la previsione del nuovo sesto comma, secondo la quale «l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al [...] terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

Con ciò, la nuova norma ha dunque evidentemente inteso dipanare il dubbio (8) se l'obbligo di nomina «scattasse» con la mera chiusura del secondo esercizio consecutivo di superamento dei parametri dimensionali di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 2477, oppure se l'obbligo di nomina originasse invece con l'approvazione della bozza di bilancio da parte dell'organo amministrativo o se infine occorresse pure che detto superamento fosse anche «certificato» con l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dei soci.

Scegliendo quest'ultimo orientamento il legislatore mostra evidentemente di preferire la soluzione di maggior certezza possibile, derivandola sia da un dato «sostanziale» (l'effettivo superamento dei limiti dimensionali in parola) sia da un dato «formale» (la «certificazione» del superamento ad opera dei soci), con ciò lasciando però scoperto il caso che, seppur i limiti dimensionali siano effettivamente superati, l'assemblea per qualsiasi ragione non approvi o ritardi l'approvazione del bilancio d'esercizio, e quindi la nomina dell'organo di controllo legale venga procrastinata proprio in situazioni che ne richiederebbero massimamente la presenza.

Piuttosto, il legislatore del D.Lgs. n. 39/2010 ha perso l'occasione per disciplinare la cessazione del collegio sindacale, nominato per superamento dei parametri dimensionali in questione, nel caso in cui, viceversa, per due esercizi consecutivi, non vengano oltrepassati due degli indicatori di cui all'art. 2435 bis c.c. È questo comunque, probabilmente, un caso di decadenza dall'incarico a causa del venir meno dei presupposti della nomina (senza dover attendere cioè la naturale scadenza del mandato del collegio sindacale nominato a seguito del superamento dei parametri dimensionali in questione), la cui presa d'atto da parte dell'assemblea dei soci (con la quale questa decadenza dovrebbe coincidere) (9) non deve dunque «suonare» come una revoca dei sindaci bensì, appunto, come accertamento dei presupposti del venir meno della situazione che rendeva obbligatoria la loro nomina (10).

La s.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato

Il nuovo terzo comma dell'art. 2477 c.c. sancisce, come detto, che vi è l'obbligo di nomina del colle-

Note:

(8) Sul quale cfr. Abriani, *Commento all'art. 2477*, in Benazzo-Patriarca (diretto da), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 384; Cavalli, *Il controllo legale dei conti*, in Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 713; Giannelli, *Amministrazione e controllo nella s.r.l.*, in Di Cagno (a cura di), *La riforma del diritto societario*, Bari, 2004, 213.

(9) E ciò per analogia con quanto accade nel caso di nomina per il superamento dei parametri dimensionali in parola, il cui presupposto è, come visto, l'approvazione del bilancio (del secondo esercizio consecutivo in cui si verifica detto superamento) da parte dei soci.

(10) Cfr. Abriani, *Commento all'art. 2477*, in Benazzo-Patriarca (diretto da), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 384.

gio sindacale nella s.r.l. che «è tenuta alla redazione del bilancio consolidato» (11).

La norma risolve dunque il dubbio, sollevatosi nel vigore della normativa precedente, se il silenzio del «vecchio» art. 2477 su questo punto fosse da interpretare comunque nel senso dell'obbligo di nomina del collegio sindacale da parte della s.r.l. tenuta al consolidamento del bilancio, e ciò per la ragione che l'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, disponeva (secondo il testo vigente prima della modifica operata per effetto dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) che il bilancio consolidato (12) doveva «essere assoggettato a un controllo che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante» (comma 1) (13), controllo che doveva essere «demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante» (comma 3) (14).

Circa l'impatto di quest'ultima norma sulla s.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato, va rammentato che ad essa erano riferibili almeno quattro interpretazioni (15):

a) che questa s.r.l. consolidante si dovesse necessariamente dotare del revisore contabile (ora, dopo il D.Lgs. n. 39/2010, «revisore legale»), ma non del collegio sindacale (a meno che la nomina del collegio sindacale fosse di per sé obbligatoria, ad esempio se si trattava di s.r.l. che superasse i parametri dimensionali di cui all'art. 2435 bis, comma 1, c.c.) (16);

b) che la necessità di nomina del revisore determinasse pure la necessità della nomina del collegio sindacale (17); in altri termini, da questa norma si poteva discendere l'implausibilità di una situazione in cui la s.r.l. consolidante (che non fosse di per sé tenuta alla nomina del collegio sindacale ad esempio perché non superasse i parametri dimensionali di cui all'art. 2435 bis, comma 1, c.c.) avrebbe dovuto dotarsi del controllo contabile rimanendo priva dell'organo deputato al controllo di legalità e di corretta gestione; ancor più in generale, si riteneva inaccettabile un sistema nel quale, a parità di requisiti dimensionali, l'entità dei controlli dipendesse dall'adozione di una forma societaria (la s.p.a.) piuttosto che di un'altra (la s.r.l., appunto) (18);

c) che la presenza del collegio sindacale nella s.r.l. consolidante (derivante dall'esistenza di un obbligo in tal senso o dall'esercizio di una facoltà) «attraesse» sul collegio stesso le funzioni di revisione contabile (ora «revisione legale»), inibendo la nomina del revisore (19);

d) che la s.r.l. consolidante, di per sé priva del col-

legio sindacale, potesse optare, circa l'affidamento delle funzioni di revisione contabile, tra la nomina del revisore e la nomina del collegio sindacale.

Queste posizioni dovevano, tra l'altro, essere vagliate alla luce della disciplina, propria della società per azioni (di cui all'art. 2409 bis, comma 3 (20), c.c.), e richiamata nella s.r.l. dall'art. 2477 (già

Note:

(11) L'obbligo di nomina dovrebbe essere adempiuto nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio della s.r.l. consolidante dal quale risulti la maturazione del presupposto che attiva l'obbligo di consolidamento.

(12) Ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 127/1991, «le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato».

(13) Ora invece detto comma 1 dispone che «il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale».

(14) Ora invece questa materia è regolata dal comma 2 di detto art. 41, per il quale «la revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato»; che va letto in connessione con il nuovo art. 2409 bis, comma 2, c.c., per il quale «lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale».

(15) Evidentemente conseguenti alla «contraddizione» che la s.r.l. non obbligata al controllo del suo individuale bilancio dovesse invece sottoporre a controllo il proprio bilancio consolidato: cfr. sul punto Fortunato, *I controlli nella riforma delle società*, in questa *Rivista*, 2003, 2 bis, 307.

(16) Cfr. Fortunato, *I controlli nella riforma delle società*, in questa *Rivista*, 2003, 2 bis, 307; Rordorf, *I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, ivi, 2003, 672; Bianchi, *Amministrazione e controllo nelle nuove società di capitali*, Milano, 2003, 298.

(17) Cfr. Cavalli, *Il controllo legale dei conti*, in Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 715.

(18) Cfr. Busani, *Srl. Il nuovo ordinamento dopo il d.lgs. 6/2003*, Milano, 2003, 485.

(19) Cfr. Salafia, *Il controllo legale dei conti nella società a r.l. secondo la riforma societaria*, in questa *Rivista*, 2003, 14; Abriani, *Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, 2003, 229; Cavalli, *Il controllo legale dei conti*, in Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 715; Associazione Preite, *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2003, 263; Racugno, *L'amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti*, in questa *Rivista*, 2004, 17, nota 42.

(20) Per effetto dell'art. 37, comma 8, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il disposto del previgente art. 2409 bis, comma 3, c.c. («lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia») è stato ora posizionato nell'attuale art. 2409 bis, comma 2, c.c., per il quale «lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».

comma 4, ora comma 5) c.c., che attribuisce inderogabilmente il controllo contabile (ora «revisione legale») al revisore, senza possibilità di «assorbire» il ruolo di controllo contabile (ora «revisione legale») nell'alveo dei compiti del collegio sindacale, proprio nel caso in cui si tratti di società per azioni «chiusa» e soggetta alla disciplina del bilancio consolidato.

Ebbene, il nuovo terzo comma dell'art. 2477 c.c. sposa dunque la tesi più rigorosa, ritenendo, come detto, necessaria la nomina del collegio sindacale nella s.r.l. obbligata a dotarsi della revisione legale per il controllo del bilancio consolidato. Che poi la funzione di revisione legale possa ritenersi «assorbita» nei compiti del collegio sindacale (per effetto del ragionamento secondo cui, nella s.r.l., per l'art. 2477, comma 5, c.c., la revisione legale dei conti «è esercitata dal collegio sindacale», se l'atto costitutivo non dispone diversamente) e che quindi nella s.r.l. consolidante debba bensì nominarsi il collegio sindacale ma possa non nominarsi il revisore, pare conclusione difficilmente sostenibile (21), stante il fatto che, come già detto, nel caso della società per azioni «chiusa» soggetta alla disciplina del bilancio consolidato l'art. 2409 bis, comma 2, c.c. (richiamato nella s.r.l. dall'art. 2477, comma 5, c.c.) attribuisce inderogabilmente la revisione legale al revisore legale, senza possibilità di «assorbire» il ruolo di revisione legale nell'alveo dei compiti del collegio sindacale.

La s.r.l. controllante una società tenuta alla revisione legale dei conti

Nel vigore della normativa precedente al D.Lgs. n. 39/2010 era sorta pure la questione se la necessità di nomina del collegio sindacale (nella s.r.l. che non fosse già di per sé obbligata alla nomina del collegio stesso e, in particolare, nella s.r.l. che non superasse i parametri dimensionali di cui all'art. 2435 bis, comma 1, c.c.) discendesse anche dal fatto che si trattava:

- a) di una s.r.l. controllata da una società soggetta all'obbligo di revisione contabile; oppure
- b) di una s.r.l. controllante una società soggetta all'obbligo di revisione contabile; oppure
- c) di una s.r.l. sottoposta a comune controllo con una società soggetta all'obbligo di revisione contabile;

qualora l'obbligo di revisione contabile discendesse dal fatto che si trattava di una società quotata, e questo alla luce della considerazione che nel TUF veniva disposto l'obbligo di revisione contabile per

la società controllata (art. 165, comma 1, TUF, ora abrogato) da una società con azioni quotate oppure per la società che controllasse una società con azioni quotate o che fosse con questa sottoposta a comune controllo (art. 165 bis, comma 1, TUF, ora abrogato).

Anche in questo caso appariva scarsamente plausibile che una s.r.l. obbligata alla revisione contabile potesse non essere dotata del collegio sindacale e cioè che vi fosse un *tertium genus* tra le «piccole» s.r.l., da un lato, non obbligate ad attivare organi di controllo, e s.p.a. e «grandi» s.r.l., d'altro lato, obbligate ad attivare l'intero meccanismo dei controlli di legalità, contabile, gestionale e strutturale.

La legge di riforma della revisione legale dei conti dunque prende ora esplicitamente in carico questo tema, scegliendo peraltro una soluzione intermedia: come detto, all'obbligo del collegio sindacale è ora esplicitamente soggetta la s.r.l. che «controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti» (art. 2477, comma 3, lett. b), c.c.) (22); è ad esempio il caso della s.r.l. che controlla una s.p.a., società quest'ultima appunto «obbligata alla revisione legale dei conti», e ciò ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. In questa s.r.l. obbligatoriamente dotata di collegio sindacale, la funzione di revisione legale è di default affidata allo stesso collegio sindacale (art. 2477, comma 5, c.c.) o a un revisore legale se vi sia una apposita opzione statutaria in tal senso (23).

Pertanto, non contemplando, la nuova espressione

Note:

(21) Cfr. invece la *Nota interpretativa* datata maggio 2010 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, intitolata *Le funzioni del Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata alla luce del d.lgs. n. 39/2010*, ove si legge che «Anche rispetto alle nuove ipotesi di nomina obbligatoria (S.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato o che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti) il legislatore ha, quindi, confermato la regola in forza della quale nella S.r.l. il Collegio Sindacale svolge tipicamente anche l'attività di revisione legale dei conti (già denominato controllo contabile). In tal caso, i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro». Nel senso che la s.r.l. tenuta al bilancio consolidato non possa attribuire la revisione legale al collegio sindacale, cfr. Assonime, Circolare n. 16 del 3 maggio 2010, intitolata *Il testo unico della revisione legale*.

(22) Anche in questo caso l'obbligo di nomina dovrebbe essere adempiuto nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio della s.r.l. dal quale risulti l'acquisizione del controllo e cioè la maturazione del presupposto che attiva l'obbligo di nomina del collegio sindacale.

(23) In tal senso, cfr. anche la predetta *Nota interpretativa* datata maggio 2010 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, intitolata *Le funzioni del Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata alla luce del d.lgs. n. 39/2010*.

legislativa contenuta nel terzo comma, lett. b), dell'art. 2477, né la società controllata da una società obbligata alla revisione legale dei conti né la società che sia sottoposta a comune controllo con una società obbligata alla revisione legale dei conti, dovrebbe conseguire che, in questi due casi (e cioè quello della s.r.l. controllata; e quello della s.r.l. sottoposta a comune controllo), il legislatore abbia scelto di non dettare alcun obbligo di nomina del collegio sindacale, e che quindi in questi due casi la nomina del collegio sindacale possa derivare o da una facoltativa scelta in tal senso o dalla ricorrenza di un altro fatto indicato dalla legge come presupposto di nomina obbligatoria del collegio (ad esempio, la capitalizzazione pari o superiore a 120 mila euro).

A questo ultimo riguardo, vi è però da notare che l'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010, dispone che «negli enti di interesse pubblico (24), nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale» (25).

Evidentemente questa norma è mirata anzitutto a disattivare sia il disposto dell'art. 2409 *bis*, comma 2, primo periodo, c.c. (per il quale, nelle s.p.a., «lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale»); sia il disposto dell'art. 2477, comma 5, c.c. (per il quale, nella s.r.l., «se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale»).

A fronte di quanto precede, sono quindi esplicitamente risolti:

a) il caso che le società di cui all'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010, siano s.p.a.;

b) il caso che le società di cui all'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010, siano s.r.l. controllanti una società «obbligata alla revisione legale dei conti»;

c) il caso che le società di cui all'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010, siano s.r.l. di per sé dotate di collegio sindacale (ad esempio, per avere il capitale fissato in misura pari o superiore a 120mila euro);

in tutti questi casi si tratta infatti di società ove sono obbligatoriamente presenti sia il collegio sindacale sia il revisore legale.

Resta quindi da risolvere il caso delle società che bensì rientrano nell'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010 (e cioè che siano «enti di interesse pubblico» o che siano controllanti di, controllate da, o sottoposte a comune controllo con, «enti di interesse

pubblico»), ma che siano diverse da quelle per le quali sia esplicitamente dettato l'obbligo di nomina del collegio sindacale. In altri termini, resta da stabilire se per queste società dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010 (in tema di divieto di affidamento della revisione legale al collegio sindacale) possa evincersi un implicito obbligo di nomina del collegio sindacale o possa invece ritenersi che si tratti dell'unico caso (26) di società ove vi sia la presenza del revisore legale ma non quella del collegio sindacale (escludendo a priori dal ragionamento che da detto art. 16, comma 2, sia desumibile che, con riguardo alle s.r.l., si possa trattare di società prive sia del revisore legale sia del collegio sindacale e quindi dando per scontata in queste società la necessaria presenza almeno del revisore legale).

Ebbene, nonostante che la scelta del legislatore di imporre la nomina del collegio sindacale alla s.r.l. che «controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti» (art. 2477, comma 3, lett. b), c.c.) potrebbe essere un rilevante indizio per ritenere che in queste società non vi debba essere il collegio sindacale (ma solo il revisore legale), argomento altrettanto forte può però essere quello secondo il quale, nel diritto particolare delle società di cui all'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010, valgono re-

Note:

(24) Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010, «sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB».

(25) Occorre peraltro sottolineare che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010, «la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409-*bis*, secondo comma, del codice civile, la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale».

(26) Fatta eccezione per la nomina facoltativa, nella s.r.l., del solo revisore ai sensi dell'art. 2477, comma 1, c.c.

gole diverse da quelle «generali» di cui all'art. 2477, comma 3, lett. b), c.c.

Appare invero non plausibile ritenere che, nel contesto di società talmente «sensibili», quali quelle di cui all'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010, ove è vietato attribuire al collegio sindacale la funzione di revisione contabile, esista una «nicchia» di società che possono avere la presenza del revisore legale ma non quella del collegio sindacale.

Non sembra appropriato, in sostanza, interpretare l'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010, in maniera così asistemica da individuare un ristrettissimo ambito societario ulteriore (e cioè quello delle società ove è attivato il solo controllo del revisore legale) (27) rispetto a:

- quello delle società prive di organi di controllo (le «piccole» s.r.l.);
- quello delle società con un solo organo di controllo che in sé concentra tutti i controlli (e cioè le s.p.a. e le s.r.l. ove al collegio sindacale è demandato ogni tipo di controllo); e
- quello delle società con controlli obbligatoriamente o facoltativamente divaricati tra il collegio sindacale e il revisore legale.

In conclusione, dovrebbe derivarsene che l'obbligo di nomina del collegio sindacale si ha nel caso di:

- a) s.r.l. che «controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti» (art. 2477, comma 3, lett. b), c.c.);
- b) s.r.l. che abbia la qualifica di ente di interesse pubblico (ad esempio perché si tratti di una s.r.l. emittente strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante) (28);
- c) s.r.l. che controlla, è controllata da, o è sottoposta a comune controllo con, un ente di interesse pubblico.

Collegio sindacale della s.r.l. e revisione legale

Come già detto nell'introduzione del presente lavoro, la riforma della revisione legale non muta il previgente orientamento legislativo in ordine alla disciplina di default circa l'esercizio della funzione di revisione legale nella società a responsabilità limitata.

Infatti, nel quinto comma del nuovo art. 2477 c.c. viene riprodotto il principio per il quale «se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti» (attività che nel testo previgente veniva definita come «controllo legale dei conti») «è esercitata dal collegio sindacale».

Quindi, nel silenzio dello statuto sul punto, va inteso che è il collegio sindacale (ove nominato) a dover svolgere la funzione di revisione legale (29); e che, per «sottrarre» al collegio sindacale lo svolgimento di questa attività, e per attribuirlo al revisore, occorre che vi sia una esplicita norma statutaria (30) che lo disponga (ovviamente, se il collegio sindacale non sia nominato, la funzione di revisione legale non viene esercitata da nessuno) (31).

A quanto fin qui detto fanno eccezione le fattispecie di cui sopra s'è discusso, nelle quali il collegio sindacale non può svolgere la funzione di revisione legale, la quale inderogabilmente deve essere affidata a un revisore; e ciò, dunque (32):

- a) nella s.r.l. obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
- b) nella s.r.l. che abbia la qualifica di ente di interesse pubblico; e
- c) nella s.r.l. che controlla, è controllata da, o è sottoposta a comune controllo con, un ente di interesse pubblico.

Note:

(27) Fatta eccezione per la nomina facoltativa, nella s.r.l., del solo revisore ai sensi dell'art. 2477, comma 1, c.c.

(28) Nel diritto previgente, sul punto che la s.r.l. emittente titoli di debito negoziati in mercati regolamentati non avesse l'obbligo di nomina del collegio sindacale, cfr. ad esempio Cagnasso, *Il ruolo del collegio sindacale nelle s.r.l. e nelle s.p.a.: profili di un confronto*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 353; Cavalli, *Il controllo legale dei conti*, in Santoro (a cura di), *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 204.

(29) In tal caso il collegio sindacale deve essere per intero «costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro» (art. 2409 bis, comma già 3 ora 2, c.c., applicabile alla s.r.l. in forza del richiamo contenuto nell'art. 2477, comma 5, c.c.).

(30) È frequente nella prassi la clausola statutaria che demanda alla decisione dei soci la scelta tra nomina del revisore legale e affidamento della revisione legale al collegio sindacale. Cfr. sul punto la Massima n. 18 del Consiglio Notarile di Milano, per la quale «è legittima, sia nella spa sia nella srl, la clausola statutaria che consente all'assemblea ordinaria la scelta se affidare il controllo contabile al collegio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione».

(31) Fatta eccezione per la nomina facoltativa, nella s.r.l., del solo revisore ai sensi dell'art. 2477, comma 1, c.c.

(32) In tal senso cfr. anche Assonime, Circolare n. 16 del 3 maggio 2010, intitolata *Il testo unico della revisione legale*.